

Addì 7 marzo 2007, in Roma

tra

l'Associazione Nazionale Costruttori Edili

e

la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la Fi.l.c.a.-C.I.S.L. e la Fi.l.l.e.a.-C.G.I.L.,

si conviene quanto segue in materia di anzianità professionale edile ordinaria.

Gli importi orari delle prestazioni per l'anzianità professionale edile ordinaria di cui al primo comma del paragrafo 3 dell'allegato C al c.c.n.l. 20 maggio 2004 da valere per le prestazioni di maggio 2007 sono i seguenti:

| Numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio | Operaio 4°liv. | Operaio specializzato | Operaio qualificato | Operaio comune |
|---|----------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 1a e 2a erogazione | 0,1486 | 0,1381 | 0,1242 | 0,1062 |
| 3a e 4a " | 0,2973 | 0,2762 | 0,2486 | 0,2124 |
| 5a e 6a " | 0,4459 | 0,4142 | 0,3728 | 0,3186 |
| 7a e 8a " | 0,5948 | 0,5523 | 0,4969 | 0,4249 |
| 9a e succ. " | 0,7435 | 0,6903 | 0,6214 | 0,5310 |

Le Casse Edili calcoleranno le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogheranno le stesse arrotondando l'importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.


I suddetti importi orari sono stati definiti avendo presenti i criteri di cui all'accordo interconfederale 23 luglio 1993.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI




FeNEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL



Addì 7 febbraio 2007, in Roma

tra

ANCE

ANAEP-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI/CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI
e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA -CGIL,

in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e dal punto 2 dell'accordo nazionale 19 maggio 2000, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili

visto quanto contenuto al punto 5 dell'accordo nazionale del 14 dicembre 2000

si conviene quanto segue


1. A decorrere dal 1° giugno 2007 gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.
2. I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.
I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alle rispettive Organizzazioni territoriali ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili che ne curerà la trasmissione alle Casse Edili.

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI



ANAEP-CONFARTIGIANATO




CNA COSTRUZIONI




FIAE-CASARTIGIANI




CLAAI




FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL



**ELEMENTI RETRIBUTIVI NAZIONALI
(VALORI ORARI)**

| OPERAI | TOTALE |
|--|---------------|
| a) Operai di produzione Operaio di quarto livello | 8,12 |
| Operaio specializzato | 7,78 |
| Operaio qualificato | 7,22 |
| Operaio comune | 6,66 |
| b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti | 5,79 |
| c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio | 5,43 |

Collina *AD 989*

Alto *8* *2* *1* *U*

1 *1*

[Signature]

Addi 7 febbraio 2007, in Roma

t r a

ANCE

ANAEP-CONFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI/CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI
e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA -CGIL,

in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e dal punto 2 dell'accordo nazionale 19 maggio 2000, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili

visto quanto contenuto al punto 5 dell'accordo nazionale del 14 dicembre 2000

si conviene quanto segue

1. A decorrere dal 1° marzo 2007 gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.
2. I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.
I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alle rispettive Organizzazioni territoriali ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili che ne curerà la trasmissione alle Casse Edili.

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI




ANAEP-CONFARTIGIANATO



CNA COSTRUZIONI



FIAE-CASARTIGIANI




CLAAI


FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL



**ELEMENTI RETRIBUTIVI NAZIONALI
(VALORI ORARI)**

| OPERAI | TOTALE |
|--|---------------|
| a) Operai di produzione Operaio di quarto livello | 8,00 |
| Operaio specializzato | 7,66 |
| Operaio qualificato | 7,11 |
| Operaio comune | 6,59 |
| b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti | 5,72 |
| c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio | 5,37 |

Cellum

AD 87

MB

§

||

1

MB

§

Addì 7 marzo 2007, in Roma

tra

ANCE

ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 20 maggio 2004;

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e P.I. 1° ottobre 2004;

visto l'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini – PREVEDI;


visto l'accordo nazionale 15 gennaio 2003

premesso che

- le aziende del settore edile svolgono un ruolo attivo ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 252/05 e successive integrazioni e chiarimenti, con riferimento ai processi di adesione esplicita o implicita (c.d. silenzio assenso) e di contribuzione al Fondo Prevedi e ad ogni altro adempimento correlato e/o conseguente.
- il citato ruolo delle aziende tiene conto dell'intermediazione delle Casse Edili nei processi produttivi caratteristici del Fondo Prevedi, come già prevista dagli accordi stipulati dalle parti sottoscritte.
- le Casse Edili dell'industria e dell'artigianato svolgono un ruolo attivo anche ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 252/05 e successive integrazioni e chiarimenti, con riferimento ai processi di adesione esplicita o implicita (c.d. silenzio assenso) e di contribuzione al Fondo Prevedi e ad ogni altro adempimento correlato e/o conseguente.

si conviene

- che le rimesse contributive dalle Casse Edili a Prevedi devono avvenire con cadenza mensile per tutti i lavoratori a qualsiasi titolo associati al Fondo Prevedi (ivi comprese le adesioni realizzate con il c.d. silenzio assenso o con il conferimento esplicito del solo TFR)



- di delegare il Fondo Prevedi ad emanare, in collaborazione con la CNCE, le nuove circolari operative necessarie a disciplinare le attività e gli adempimenti delle Casse Edili funzionali all'attività del Fondo medesimo e ad adeguare conseguentemente gli standard tecnici attualmente in uso nei rapporti con le Casse medesime.

Resta confermato quanto previsto nel citato accordo del 15 gennaio 2003 con particolare riferimento al ruolo attivo delle Casse Edili nella divulgazione, presso le aziende e i lavoratori edili, del materiale informativo e promozionale che sarà appositamente inviato dal Fondo Pensione alle Casse medesime in formato elettronico.

Le parti sottoscritte si danno atto che l'intermediazione delle Casse Edili nel processo di conferimento del tfr è conforme alla normativa di legge in materia di previdenza complementare e ai conseguenti benefici di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI




ANAEPA-CONFARTIGIANATO



CNA COSTRUZIONI




FIAE-CASARTIGIANI




CEAAM


FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL



Addì 7 marzo 2007 in Roma

t r a

ANCE

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

si conviene quanto segue

Il quinto comma dell'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, a decorrere dal 1° marzo 2007, è modificato come segue:

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'elemento economico territoriale, dalla indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia "


L'ottavo comma dello stesso art. 26 è soppresso.

Letto, confermato e sottoscritto


ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI



FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL



Il 7 marzo 2007, in Roma

tra:

- ANAEPA-CONFARTIGIANATO;
- CNA COSTRUZIONI
- FIAE CASARTIGIANI;
- CLAAI;

e

- FeNEAL UIL;
- FILCA CISL;
- FILLEA CGIL.

Si conviene che gli importi orari in materia di anzianità professionale edile ordinaria di cui al C.C.N.L. 1 ottobre 2004, allegato F, sono i seguenti:

Maggio 2007

| n. erogazioni percepite | Operaio 4° Livello | Operaio 3° livello | Operaio 2° livello | Operaio 1° livello |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 ^a e 2 ^a erogazione | 0,1518 | 0,1390 | 0,1238 | 0,1085 |
| 3 ^a e 4 ^a erogazione | 0,2985 | 0,2778 | 0,2476 | 0,2171 |
| 5 ^a e 6 ^a erogazione | 0,4478 | 0,4168 | 0,3712 | 0,3255 |
| 7 ^a e 8 ^a erogazione | 0,5971 | 0,5556 | 0,4948 | 0,4341 |
| 9 ^a e successive erogazioni | 0,7462 | 0,6945 | 0,6186 | 0,5425 |

Dichiarazione a verbale

Le Organizzazioni Sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, pur confermando gli incrementi tabellari sulla base dei criteri attuali, ribadiscono la contrarietà, già espressa dalle Confederazioni Cgil, Cisl e Uil in sede di DPEF 2003, sul metodo e merito di definizione del tasso di inflazione programmata per gli anni 2004/2007.

ANAEPA-CONFARTIGIANATO

CNA COSTRUZIONI

FIAE CASARTIGIANI

CLAAI

FeNEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL